



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 77/18 del 30/11/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER
L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Servizio proponente: 6.4 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE
UMANE

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni, Simone Consani, Claudio Cozzi
Fucile, Francesco Di Bartolo, Vincenzo Zampi

Assenti: Giovanni Maria Avena, Francesco Sciortino

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*", come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l'articolo 3;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell'11 dicembre 2012 "L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU";
- Visto l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "*a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione <...>*";
- Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- Visto l'art. 14, comma 4 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;
- Richiamato l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*";

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Vista la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria;
- Rilevato che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, risiede nella sottoscrizione di un accordo tra le amministrazioni interessate che, pur potendo essere successivo all'approvazione della graduatoria, cionondimeno deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria;
- Constatato che l'accordo preventivo di che trattasi può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo;
- Considerato che rappresenta elemento inderogabile per l'utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente la circostanza dell'omogeneità del profilo e della categoria professionale del posto da reclutare rispetto alla graduatoria oggetto di utilizzazione;
- Richiamata la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sentenze n. 4329/2012 e n. 4361/2014; Corte dei Conti Umbria, del. 28/2018 e 124/2013), da cui emerge che l'accordo tra enti per l'utilizzo delle graduatorie può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria stessa non siano di nuova istituzione o trasformazione;
- Visto l'art. 28, comma 7 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 secondo cui *"7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria"*;
- Dato atto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 28 comma 7-bis della citata legge regionale n. 1/09 per effetto dell'art. 7, comma 4, L.R. 2 novembre 2017, n. 64 in tema di utilizzo da parte della Regione Toscana delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali;
- Vista l'art. 28-bis, comma 8, della citata legge regionale 1/2009, come sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 2 novembre 2017, n. 64, secondo cui *"la Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni <...>, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi"*;
- Dato atto che le precedenti disposizioni di matrice regionale trovano applicazione anche per l'Azienda, a norma dell'art. 70 comma 1 del medesimo testo legislativo, a tenore del quale *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale"*;
- Ritenuto pertanto necessario adottare un apposito Regolamento con il quale provvedere a predeterminare i criteri generali idonei ad orientare, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da utilizzare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato dell'Azienda, laddove si debba procedere all'attingimento da altre graduatorie in corso di validità, stilate da altri enti pubblici;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Visto il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici" che in numero di complessive 4 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Constatata la competenza del Consiglio di Amministrazione ad approvare i regolamenti, a norma dell'art. 3 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento Organizzativo aziendale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici", allegato alla presente deliberazione in complessive 4 pagine, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento come ora approvato:
 - entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda della presente deliberazione;
 - abroga, con l'entrata in vigore, le eventuali disposizioni aziendali in contrasto con quanto ora deliberato;
 - è pubblicato permanentemente, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, sul sito web dell'ARDSU – rubrica "Mi Serve" -;
3. Di precisare che per quanto non previsto dal Regolamento come ora approvato, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia;
4. Di dare atto che le norme del Regolamento di che trattasi si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate;
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e del suo allegato mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.